

11. AMBIENTE

LTF ha depositato in data 10.08.10 la documentazione relativa al progetto preliminare della tratta internazionale - dal confine di Stato a Chiusa San Michele - della NLTL Torino-Lione, ai sensi dell'art. 165 del

D. Lgs. 163/2006. All'interno di questo procedimento è stata depositata anche la Relazione di Incidenza oggetto delle presenti osservazioni.

Si ritiene che la Relazione di Incidenza non risponda ai dettami della Direttiva 92/43/CEE, né a quelli previsti dalle Leggi italiane che l'hanno recepita, in particolare il DPR 357/97 (Allegato G) ed il DPR 120/03, né alle Leggi regionali vigenti in materia (DPGR 16/R/01 e LR 19/09).

In sintesi si denuncia la completa mancanza o la superficialità di molti argomenti esplicitamente richiesti dalle norme citate. Ad esempio, in riferimento alla Direttiva 92/43/CEE manca ogni descrizione dell'"Opzione zero"; in riferimento ai DPR 357/97 e 120/03, non vengono mai discusse "la complementarietà con altri piani e/o progetti", "la produzione di rifiuti", "l'uso delle risorse naturali" ed "il rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate", mentre vengono trattate con genericità "l'inquinamento e i disturbi ambientali" e "le componenti abiotiche e biotiche e le connessioni ecologiche".

Inoltre, in riferimento alla L.R. 19/09, mancano "l'inquadramento dell'opera negli strumenti di programmazione e di pianificazione vigenti" e tutti "i dati e informazioni di carattere ambientale, territoriale e tecnico, in base ai quali sono stati individuati e valutati i possibili effetti che il progetto può avere sull'ambiente e le misure che si intendono adottare per ottimizzarne l'inserimento nell'ambiente e nel territorio circostante, con riferimento alle soluzioni alternative tecnologiche e localizzative considerate ed alla scelta compiuta", mentre sono carenti i capitoli relativi alla "Normativa ambientale di riferimento vigente" e alla "Descrizione delle interferenze del progetto sul sistema ambientale".

E' opportuno segnalare in questa sede che il progetto preliminare NLT modifica in modo sostanziale il progetto definitivo del cunicolo geognostico di Chiomonte/La Maddalena, presentato da LTF il 17.05.10, integrato il 10.08.10 e sottoposto a Studio di Impatto Ambientale e a Valutazione di Incidenza (SIC IT1110027). Le rettifiche ora proposte cambiano la destinazione (da tunnel geognostico a discenderia di esercizio); aumentano in modo rilevante le opere potenzialmente impattanti (da un cantiere a tre); prolungano la durata temporale (oltre i 4 anni). Pertanto rendono invalidi entrambi i procedimenti citati e di conseguenza costringono a redigere un nuovo progetto con nuove valutazioni appropriate.

Osservazioni

La "Sintesi dei principali riferimenti normativi" si limita ad elencare 10 leggi, riguardanti soltanto le Direttive Europee, e nemmeno in modo esaustivo. Mancano infatti molti Decreti importanti e cogenti, quali il D.L. 29.06.2010, n. 128; il D.L. 16.01.2008, n. 4; il D.L. 12.04.2006, n. 163; il D.L. 20.08.2002, n. 190. Non è citato nemmeno il Codice dell'Ambiente (D.L. 03.04.2006, n. 152, Norme in materia ambientale).

Il Regolamento regionale relativo alla valutazione d'incidenza (D.P.G.R. del 16.11.2001, n. 16/R) è correttamente richiamato, ma poi - come evidenziato oltre - verrà seguito quello vigente in Veneto. Infine manca la L.R. 29.06.2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" e si tratta di un difetto rilevante.

Sono del tutto assenti, poi, altre leggi importanti come la L.R. 32/82 (citata en passant alle pagg. 53, 58 e 64), la L.157/92 (sfiorata nel par. 6.2), il D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e la L.R. 4/2009, che ha cambiato radicalmente le modalità di gestione di boschi e foreste, imponendo nuove regole per il taglio degli alberi.

Mancano completamente le leggi relative alla difesa del suolo, alla tutela delle acque, al trattamento dei rifiuti. Non sono deficienze irrilevanti, perché devono servire da inquadramento per sviluppare altri contenuti richiesti: uso delle risorse naturali; produzione di rifiuti; inquinamento e disturbi ambientali; rischio di incidenti per le sostanze e le tecnologie utilizzate.

Quindi questo capitolo non rispetta quanto richiesto dall'art. 44 e dall'All. C della L.R. 19/09 - non presente nella stessa "Sintesi" - cioè la "Normativa ambientale di riferimento vigente".

A pag. 16 si dichiara di seguire il DGR 3173 del 10.10.06, Allegato A, che è un decreto della Regione Veneto. Tutte le griglie e gli indicatori usati successivamente sono quelli previsti da quel decreto, come espressamente ripetuto alle pagg. 143 e 146. La normativa vigente in Piemonte è il DPGR 16/R del 16.11.01 "Regolamento regionale recante disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'incidenza", sostituita dagli allegati B, C e D della L.R. 29.06.09, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

Il riferimento legislativo più stringente è l'art. 5 comma 4 del DPR 357 del 1997. Esso infatti impone di rispettare l'elenco di cui all'Allegato G (Contenuti della relazione per la Valutazione di Incidenza), a sua volta mutuato dalla Direttiva 92/43/CEE. Le successive integrazioni previste dal DPR 120 del 2003 non hanno modificato questa norma, che infatti è integralmente ripresa ad esempio dal "Codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (D.L. n. 163 del 12.04.2006).

I contenuti previsti sono i seguenti:

1. Caratteristiche dei piani e progetti

Le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere descritte con riferimento, in particolare:

- ◆ alle tipologie delle azioni e/o opere;
- ◆ alle dimensioni e/o ambito di riferimento;
- ◆ alla complementarietà con altri piani e/o progetti;
- ◆ all'uso delle risorse naturali;
- ◆ alla produzione di rifiuti;
- ◆ all'inquinamento e disturbi ambientali;
- ◆ al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate.

2. Area vasta di influenza dei piani e progetti - interferenze con il sistema ambientale

Le interferenze di piani e progetti debbono essere descritte con riferimento al sistema ambientale considerando:

- ◆ componenti abiotiche;
- ◆ componenti biotiche;
- ◆ connessioni ecologiche.

Le interferenze debbono tener conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale, con riferimento minimo alla cartografia del progetto CORINE LAND COVER.

L'art. 44 della L.R. 29.06.2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" prescrive ulteriori dettagli (allegato C):

1. Inquadramento dell'opera o dell'intervento negli strumenti di programmazione e di pianificazione vigenti.
2. Normativa ambientale di riferimento vigente.
3. Descrizione delle caratteristiche del progetto (dicitura identica all'allegato G del DPR 357).
4. Descrizione delle interferenze del progetto sul sistema ambientale (dicitura identica all'allegato G del DPR 357).
5. Dati e informazioni di carattere ambientale, territoriale e tecnico, in base ai quali sono stati individuati e valutati i possibili effetti che il progetto può avere sull'ambiente e le misure che si intendono adottare per ottimizzarne l'inserimento nell'ambiente e nel territorio circostante, con riferimento alle soluzioni alternative tecnologiche e localizzative considerate ed alla scelta compiuta.

Questi punti devono essere analizzati all'interno della Relazione per la Valutazione di Incidenza, anche nel caso in cui si consideri l'Incidenza bassa o addirittura nulla, e la Relazione deve esaurire tutti i contenuti previsti dagli allegati riportati. Tale obbligo non può essere considerato un mero adempimento formale. L'assenza o l'insufficienza di uno o più punti richiesti dalla normativa rende impossibile esprimere una valutazione attendibile, proprio perché non consente di analizzare nel dettaglio i possibili impatti dell'opera o del progetto. Va ricordato a tal proposito che le Direttive europee hanno introdotto il "principio di precauzione": nel dubbio che l'opera prevista possa avere incidenze negative, essa non può essere

autorizzata (art. 6 Direttiva 92/43/CEE. Si vedano sul punto le spiegazioni della “Guida all’interpretazione dell’art. 6” richiamata più volte dagli stessi proponenti).

La localizzazione degli interventi progettati rispetto ai SIC (par. 5.1.4 a pag. 29) non riporta il cantiere di Clarea per la galleria di ventilazione, potenzialmente incidente sul SIC IT1110027, né il previsto cunicolo geognostico di Chiomonte. LTF ha presentato il 10.08.10 la Valutazione di Incidenza relativa a quest’ultima opera come integrazione al progetto definitivo. Questo modo di procedere non è corretto per diverse ragioni. Innanzitutto la Valutazione di Incidenza per Chiomonte avrebbe già dovuto tenere conto degli altri cantieri (si ricordi che tutte le Leggi impongono di descrivere la complementarietà con altri piani e progetti). Se quella valutazione avesse avuto esito positivo dovrebbe oggi essere rifatta, per integrare le possibili incidenze cumulate di tutti gli interventi. Inoltre, come si apprende da diversi altri elaborati progettuali (si veda ad esempio alle pagg. 36 e 45 della Sintesi non tecnica), il progetto preliminare NLTL modifica grandemente l’intervento previsto a La Maddalena, in termini di destinazione, di dimensioni e di durata. Pertanto ogni previsione a suo tempo redatta sul progetto definitivo perde valore, e deve, come minimo, essere realizzata ex-novo. Si noti che anche la Sintesi non tecnica a pag. 89 espone l’impatto preoccupante che l’imbocco di Clarea avrà sul territorio circostante, impatto non riferito in questa Valutazione d’Incidenza.

Nello stesso paragrafo, si esclude che i SIC IT1110039 e IT1110006 siano interessati dalla nuova linea “né direttamente né indirettamente”. L’affermazione appare eccessivamente ottimistica. In pianta, i tracciati dei tunnel si sviluppano all’esterno dei confini dei SIC, ma non può escludersi l’eventualità che intercettino falde e causino la “riduzione della disponibilità idrica per le formazioni vegetali costituenti l’Habitat” come correttamente evidenziato - ad esempio - nella griglia di pag. 71. D’altronde, la stessa griglia segnala il rischio di isterilire due sorgenti nel SIC IT1110030, e non si comprende perché il tunnel Orsiera non dovrebbe implicare il medesimo rischio.

Un altro esempio è rappresentato dall’habitat prioritario 7220 “Formazioni igrofile di muschi calcarizzanti” (sorgenti pietrificate), correttamente riportato dai progettisti a pag. 48 e 49 per il SIC IT1110030. Uno studio di IPLA ne segnala la presenza a Mompantero, dunque anche all’interno del SIC IT1110039. In entrambi i casi questo ambiente, unico habitat “umido” in un contesto per il resto xerico, può essere influenzato anche pesantemente dal drenaggio della galleria di base e pertanto non è giusto escludere sempre un suo potenziale rischio, come dichiarato alle pagg. 84, 182 e 212.

A pag. 37 la Sintesi non tecnica presenta una “strada di nuova costruzione a nord della linea” collegata alla Loc. Braide. Questa località si trova sul confine del SIC “Oasi xerothermiche” ed è evidente che anche questa opera, potendo causare ulteriore impatto sul SIC, dovrebbe essere contemplata nella Relazione di Incidenza.

La lettura delle carte del Dossier 8/C3C, relative alla dispersione degli inquinanti (NO_x e PM_x), dimostra che le superfici dei SIC IT1110039 e IT1110030 saranno colpite durante la lunga fase di cantiere. Va ricordato che la normativa vigente (DM 60/02.04.2002) stabilisce come valore limite per la protezione della vegetazione $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$. I cantieri emettono verso i SIC oltre questo limite, e inoltre le loro emissioni devono essere sommate a quelle già esistenti nell’area, rilevate ad esempio da ARPA negli scorsi anni. I proponenti ne sono a conoscenza, come dichiarano a pag. 219 del Tomo 1 del Quadro Ambientale dello Studio di Impatto Ambientale, oppure a pag. 89 della Sintesi non tecnica, ma non lo riferiscono nella Relazione di Incidenza. Il totale così ottenuto supera ulteriormente i limiti prescritti, fenomeno tanto più grave se si considera che i calcoli dei progettisti non addizionano i contributi incrementali causati dal traffico dei camion di cantiere.

Nelle Valutazioni conclusive i proponenti segnalano questa incidenza alla voce “Perturbazione di Habitat” (pag. 169 e 170) ma arrivano a considerarla non significativa perché è assente la coazione con altri

inquinanti (SO₂, O₃) e perché gli NO_x “esplicano effetti fitotossici diretti solo ad elevate concentrazioni”. Non è corretto ragionare così. In primo luogo, gli altri inquinanti sono già presenti in Val Susa anche ad alte concentrazioni (si vedano ancora una volta i dati ARPA). In secondo luogo, e molto più rilevante, non è ammissibile dichiarare eccessivo o sbagliato il valore soglia stabilito, e pertanto reputare lecito oltrepassarlo.

La tabella 15 “Area di influenza in fase di cantiere” a pag. 71 segnala il rischio di seccare due sorgenti interne al SIC IT1110030. Il censimento delle sorgenti effettuato da LTF in questa ed in altre aree è stato sottoposto a pesanti e documentate critiche per la sua incompletezza, e quindi il pericolo di incidere su altri corpi idrici è quantomeno sottovalutato. Nello stesso ambito non si comprende come possa escludersi la possibilità di intercettare falde nel limitrofo SIC IT1110039. In altri documenti LTF dichiara che usciranno 1040 L/s (circa 90.000.000 L/giorno) dall’imbocco est del tunnel di base, cioè vicino a questi SIC. Né è chiara la ragione della scomparsa del medesimo rischio nella tabella 16 “Area di influenza in fase di esercizio” che a pag. 79 scrive “Nessuna” dove prima indicava le due sorgenti virtualmente sterilite.

Non si comprende la ragione per la quale le stazioni per l’indagine fitosociologica - come descritto nel paragrafo 5.2.2 - sono state posizionate una al margine e due all’esterno del SIC IT111027. Né perché si riportino soltanto due dei tre elenchi. I dati così raccolti non possono essere utilizzati per descrivere l’habitat protetto, né tanto meno servire da base per valutare le possibili incidenze. I rilievi fitosociologici sono stati effettuati anche sul SIC IT1110055 ma non sugli altri tre potenzialmente coinvolti. Non è chiara quindi la coerenza delle indagini complessive. Va ricordato che il SIC/ZPS IT1110006 ed il SIC IT1110030 hanno dati di campo storici e validati, in gran parte trascurati nella Relazione di Incidenza.

La Tabella 20 a pag. 91 segnala la presenza del lupo soltanto in un SIC, ed esclude qualsiasi pipistrello. La Tabella 26 a pag. 96 mostra altre assenze significative, quali l’*Ephedra helvetica* e tutte le orchidee. Ricavare i dati solo dai formulari di Natura 2000 ingenera l’errata impressione che i SIC o l’area vasta non ospitino altre specie particolarmente protette dagli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli. Non è così, particolarmente in Val Susa, dove l’esposizione dei versanti, le conformazioni geologiche, le particolarità climatiche e le varietà altitudinali sostengono una elevata biodiversità.

Le tabelle da 29 (pag. 113) a 43 (pag. 142) sono significative. Segnalano come potenzialmente vulnerabili tutte le specie e tutti gli habitat presenti nell’area vasta, nessuno escluso, sia in fase di cantiere che di esercizio. In realtà, le tabelle relative alla fase di esercizio non riportano più molte specie previste negli elenchi della fase di cantiere, ma la ragione non viene affatto spiegata. In ogni caso, a fronte di tale evidenziata vulnerabilità, le conclusioni cui si perviene nei capitoli successivi appaiono eccessivamente ottimistiche.

Ad esempio, si ammette “la possibile alterazione dei circuiti di circolazione di acque sotterranee” ma l’impatto sulle formazioni vegetali del SIC viene considerato di entità nulla. La stessa conclusione viene espressa all’indicatore “Alterazione dell’idrogeologia”. Le argomentazioni addotte sono queste: “viste le caratteristiche della circolazione idrica degli acquiferi in roccia, perché sono in equilibrio con gli acquiferi superficiali alimentati dagli apporti idrici”. Queste rosee conclusioni possono essere vere, ma il percorso scientifico per raggiungerle appare quantomeno approssimativo.

L’unica fonte di disturbo sulla fauna approfondita in questo lavoro è il rumore del cantiere. E’ certamente da prendere in considerazione, ma andrebbero considerati anche altri gravi fattori perturbanti, quale l’inquinamento luminoso, menzionato solo a pag. 172 e a pag. 194 con cinque misere righe copiate identiche (si ricordi che la normativa in vigore pretende una sua trattazione dettagliata). Anche gli impatti causati alla qualità dell’aria dai camion e dai mezzi di cantiere, e quelli sulla possibile dispersione di inquinanti o di particelle solide in atmosfera (in una valle, si ricordi, fortemente ventosa) vengono ignorati o sbrigativamente trattati.

Non si fa accenno alcuno all' "Opzione zero". Si tratta di una grave lacuna. Infatti la trattazione esaustiva di questa alternativa, e soprattutto l'elenco dettagliato delle ragioni che hanno portato eventualmente ad escluderla, è obbligatoriamente richiesta da tutte le leggi vigenti. In sua assenza l'intero progetto dovrebbe essere rigettato.

Le acque provenienti dalle gallerie dovranno, almeno in parte, essere immesse nei corsi d'acqua naturali. Potrebbero essere a 37° e ricche in sali. In questi casi avranno incidenza certa sui vicini SIC e sugli ecosistemi complessivi. Nonostante un simile grave rischio, i procedimenti di raffreddamento ed i trattamenti demineralizzanti sono vagamente accennati e non analiticamente trattati, tanto meno nella Relazione d'Incidenza.

La Valutazione di Incidenza è uno strumento potente, il cui scopo è quello di proteggere al meglio Habitat europei rari individuati dall'Europa e dai suoi Stati membri proprio ed esclusivamente a fini di tutela della biodiversità. Applica - dovrebbe applicare - il principio di precauzione e non quello di probabilità. Redigerla in maniera così approssimativa e superficiale significa svilarla nella forma e soprattutto svuotarla nella sostanza. Non dimostra nulla né in un senso né nell'altro. Non spiega se si compromette o meno il futuro dei SIC, ma testimonia della attenzione dei proponenti alle questioni ambientali; oppure, in una ipotesi più benevola, della capacità dei loro progettisti di occuparsi con cognizione di queste tematiche (sono architetti ed ingegneri, non naturalisti o botanici).

12. URBANISTICA

Nella sintesi non tecnica, laddove si elencano le indagini effettuate, non si richiamano quelle relative allo stato della strumentazione urbanistica. E' questo è evidente esaminando il complesso della documentazione. La mancanza di un serio approfondimento su tale aspetto risulta particolarmente grave e problematico, in quanto non consente di valutare con attenzione le conseguenze dell'attuazione del progetto non solo rispetto agli insediamenti e o alle destinazioni in atto, ma anche in considerazioni delle destinazioni previste e non ancora realizzate, rispetto alle quali sono andate consolidandosi le aspettative di abitanti ed operatori. La cartografia dal titolo "Carta degli strumenti urbanistici" risulta carente in quanto non riporta alcuna data di riferimento degli strumenti urbanistici di cui tratta (pare di capire che si riferisca solo a quelli locali, ma comunque non specifica se siano quelli generali o particolareggiati); non specifica se siano strumenti urbanistici vigenti o adottati; riporta una classificazione delle destinazioni urbanistiche che non consente di comprendere l'articolazione dello stato della pianificazione (pare sia stata utilizzata la classificazione utilizzata anni or sono dalla Provincia, ma che la stessa provincia sottolineò essere inadeguata per leggere contestualmente strumenti urbanistici così diversi, tanto che, da alcuni anni a questa parte, ha messo a punto una nuova metodologia di decodifica dei PRGC.

13. AGRICOLTURA

Il presente documento riguarda l'analisi critica degli elaborati relativi alle **attività di recupero ambientale a verde** e di approfondimento delle componenti **agricoltura** e **foreste**, con particolare riferimento, quindi, alla componente agronomica del progetto preliminare della nuova linea Torino Lione, parte comune italo francese, tratta in territorio italiano.

Le osservazioni sono divise in due capitoli, il primo relativo alla relazione sul recupero ambientale ed il secondo allo studio di impatto ambientale. I vari argomenti sono trattati per punti, con riferimento ai

singoli elaborati esaminati, di cui si riporta il titolo, il relativo numero di elaborato preso dalla copertina del documento stesso (N° Doc), il titolo del capitolo ed il numero di pagina. Nei casi in cui è risultato utile al fine di una migliore comprensione delle osservazioni si è provveduto anche a riportare alcuni estratti del testo originale a cui si fa riferimento.

Osservazioni relative alla **“Relazione tecnica generale delle opere a verde di mitigazione e recupero ambientale”** (N° Doc PP2C3CTS30270AAPNOT) contenuta nel volume C3C1 **“Interventi di recupero ambientale e mitigazioni a verde”**

Il documento analizzato sviluppa unicamente gli aspetti legati all'utilizzo delle piante per il recupero ambientale delle aree interessate dalla NLTL, senza entrare minimamente nel merito di tutte le opere di preparazione, preliminari alla messa a dimora delle piante. In particolare ci si riferisce alle attività di salvaguardia, recupero e riutilizzo della componente pedologica (ripristino pedologico), accennate nel “Quadro di riferimento ambientale” e nella “Sintesi non tecnica” dello Studio di Impatto Ambientale (Volume C3C3), che avrebbero meritato un adeguato approfondimento in questo elaborato, mentre sono del tutto ignorate. Ulteriori osservazioni sull'argomento sono riportate in seguito, ai punti relativi al commento sui documenti “Quadro di riferimento ambientale” e “Sintesi non tecnica”, a cui si rimanda.

Al capitolo 6.1.1 *Tipologici utilizzati (Imbocco est tunnel di base)*, al punto 2) *inerbimento* (pag. 17) si indica una composizione percentuale della miscela di sementi con 80% graminacee e 20% leguminose, poi, nel dettaglio delle specie, si riporta solo un 70% di graminacee e 20% di leguminose: manca un 10 % del miscuglio. Lo stesso errore viene commesso nei capitoli:

- ◆ 6.2.1 *Tipologici utilizzati (Rilevato area Susa ovest)*, punto 2) *inerbimento*, (pag. 18);
- ◆ 6.5.1 *Tipologici utilizzati (Rilevato area Susa est)*, punto 3) *inerbimento*, (pag. 21);
- ◆ 6.7.1 *Tipologici utilizzati (Sistemazione Piana delle Chiuse)*, punto 2) *inerbimento*, (pag. 25);
- ◆ 6.10.1 *Tipologici utilizzati (Area industriale di Prato Giò)*, punto 3) *inerbimento*, (pag. 28).

Oltre al fatto di trovare scorretta la proposta di utilizzo di un miscuglio erbaceo identico per il recupero di aree ecologicamente e morfologicamente piuttosto diverse (rilevati artificiali, aree prative a maggior secchezza o maggior freschezza ed aree agricole), il ripetersi sistematico dell'errore denota l'utilizzo non verificato del copia-incolla, che mette in luce lo scarso valore del progetto, almeno per le parti relative al recupero ambientale.

Inoltre, a conferma della superficialità con cui sono trattati questi argomenti, si riferisce che nel documento *Studio di impatto ambientale – Quadro Ambientale 3/3* (N° Doc PP2C3CTS303250APNOT), al paragrafo 5.1.16.2 *Vegetazione, flora, foreste, agricoltura* (pag. 59 e successive), si riprende il discorso sugli inerbimenti, ma vengono indicati miscugli di specie erbacee del tutto diversi da quelli riportati nella “Relazione tecnica generale delle opere a verde di mitigazione e recupero ambientale” qui esaminata.

Al capitolo 6.2 *Rilevato area Susa Ovest* (pag. 17) si legge: *“Poiché l'Ospizio di San Giacomo sarà ristrutturato, al fine di rispondere anche a una sua nuova configurazione urbanistica, in fase di progettazione definitiva, verrà sviluppato un progetto specifico per il recupero del giardino dello stesso”*. La questione risulta poco chiara: perché viene prevista tale operazione? Di chi è l'ospizio e come mai se ne prevede la ristrutturazione e addirittura il recupero del giardino, all'interno del progetto della NLTL?

All'interno dello stesso capitolo, si fa riferimento all'utilizzo di specie autoctone dalla bella fioritura bianca (*“...mimetizzare la linea con specie autoctone da una bella fioritura bianca...”*) e poi nell'elenco si inserisce *Coronilla emerus* che ha fioritura gialla.

Al capitolo 7. *Conclusioni* (pag. 31) si legge: *“Tutti gli interventi di mitigazione e riqualificazione ambientale sopra descritti, saranno ulteriormente studiati e sviluppati in fase di progetto definitivo... Altro tema che verrà trattato ampiamente nella progettazione definitiva sarà il ripristino pedologico delle aree...”*

Oltre a ritenere scorretto tale approccio, in quanto per poter esprimere un parere di compatibilità ambientale sul progetto è necessario conoscere a fondo gli aspetti relativi alle scelte di recupero e mitigazione ambientale, si ritiene che dall'approfondimento di tali tematiche possano derivare scelte le cui conseguenze sull'ambiente circostante possono avere effetti molto diversi e qui del tutto trascurati. In particolare, per quanto riguarda le modalità di stoccaggio degli strati superficiali di suolo da riutilizzarsi nelle operazioni future di recupero ambientale, non viene in nessun punto del progetto specificato dove si intendono localizzare tali accumuli, né come si intende trattarli al fine di salvaguardarne la fertilità nei diversi anni di durata dei lavori. Tale argomento verrà ulteriormente sviluppato ai punti successivi.

Osservazioni relative alle componenti "**Agricoltura e foreste**" analizzate all'interno dei 3 tomi del "*Quadro di riferimento ambientale*" (N° Doc PP2C3CTS30104BAPNOT, PP2C3CTS303240APNOT, PP2C3CTS303250APNOT) e della "*Sintesi non tecnica*" (N° Doc PP2C3CTS30105AAPNOT) dello *Studio di Impatto Ambientale* (Volume C3C3).

Nel tomo 2 di 3 del *Quadro di riferimento ambientale*, nel capitolo 4.10.3.1 *Individuazione dei fattori d'impatto* (pagg. 234 e succ.), laddove si parla di impatto sulla vegetazione dovuto all'emissione di inquinanti, con particolare riferimento agli NOx, si riferisce che questi non vengono considerati perché non definibili attraverso l'utilizzo di indicatori in grado di discriminare in modo semplice ed univoco tale impatto. Questo approccio, superficiale e sbilanciato a priori a favore della realizzazione dell'opera, è anche in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente. Infatti, per siti già degradati prima dell'esecuzione di un'opera, è richiesto, non solo che l'intervento non peggiori la situazione in essere, ma che, con la sua esecuzione, si riportino i valori all'interno di un range accettabile ai sensi di legge. Le stesse considerazioni valgono per quanto espresso nel capitolo 11.3.13, della *Sintesi non tecnica* (pag 89), sottocapitolo *Fase di costruzione*, dove si legge che, siccome le soglie di NOx limite per la vegetazione vengono già superate oggi, tale parametro non è stato considerato.

Sempre nel tomo 2 di 3 del *Quadro di riferimento ambientale*, nel capitolo 4.10.3.1 *Individuazione dei fattori d'impatto* (pagg. 234 e succ.), di cui al punto precedente, non viene fatto nessun accenno alle conseguenze generate sulla componente vegetale dalle polveri derivanti dalle attività di scavo, movimentazione e trasporto materiale in fase di cantiere. Inoltre viene del tutto trascurato l'effetto derivante dall'intercettazione/deviazione delle falde sulla componente vegetale (effetto non solo legato al periodo di realizzazione dell'opera ma permanente e quindi da considerare come impatto negativo anche in fase di esercizio). Non vengono per nulla considerate le conseguenze dirette ed indirette sulla vegetazione e quindi sull'equilibrio degli ecosistemi, provocate dalle perdite d'acqua derivanti dalle attività di scavo. Anche in questo caso l'approccio risulta superficiale e comporta, a livello di valutazione complessiva dell'opera, la sottovalutazione di aspetti negativi importanti per quanto riguarda le conseguenze sull'ambiente.

Sempre nel tomo 2 di 3 del *Quadro di riferimento ambientale*, nel capitolo 4.10.3.4 *Valutazione degli impatti in fase di costruzione e di esercizio* (pagg. 240 e succ.) viene ribadito che "*la componente flora e vegetazione, in fase di esercizio, non risulta impattata dalla presenza della linea...*", continuando a trascurare, come già detto in precedenza, l'effetto derivante dall'intercettazione/deviazione delle falde sulla componente vegetale. Inoltre si ribadisce anche che vengono considerati nulli (e quindi trascurati) gli impatti derivanti dal sollevamento di polveri generate in fase di scavo e movimentazione materiali, nonché quello derivante dall'emissione di inquinanti (in particolare NOx). Valgono a questo proposito le stesse considerazioni riportate al punto 6.

Nel tomo 3 di 3 del *Quadro di riferimento ambientale*, al capitolo 5.1.16.1 *Suolo* (pag. 58) si definiscono la modalità di salvaguardia dei suoli tramite scotico degli orizzonti superficiali e fertili (sia topsoil che subsoil) e successivo accantonamento: vengono date indicazioni sulle modalità operative ma manca sia la

quantificazione, seppur di massima, di tale materiale, in termini di volumi e di superficie, sia la localizzazione dei cumuli di stoccaggio. In particolare la definizione delle aree utilizzate per l'accantonamento, trattandosi di parecchi ettari di superficie, è un dato necessario per la valutazione degli impatti generati.

Si precisa che tale informazione risulta mancante all'interno di tutti gli elaborati di progetto e, anche all'interno del capitolo 11.4.3 *Suolo* della *Sintesi non tecnica*, (pag 93), viene ripetuto che per la salvaguardia dei suoli è previsto uno scotico degli orizzonti fertili superficiali ed il successivo accantonamento secondo modalità ben precise. Manca però anche qui ogni tipo di quantificazione e la definizione dei siti di stoccaggio. Si tratta di una grave mancanza in quanto porta a sottovalutare l'estensione delle aree occupate in fase di cantiere nonché l'entità del disturbo arrecato dall'opera.

Infine un'ulteriore perplessità deriva dal fatto che il materiale di risulta delle attività di scotico, per quanto accantonato con cura, dopo diversi anni di stoccaggio, al momento del futuro eventuale riutilizzo avrà comunque perso tutte le sue caratteristiche agronomiche e di fertilità, se non opportunamente trattato durante il periodo di stoccaggio: anche in merito a questo aspetto non viene data alcuna indicazione all'interno del progetto.

Nella *Sintesi non tecnica*, al capitolo 11.4.10 *Agricoltura e foreste* (pag 99), si fa un accenno al taglio dei boschi, in particolare riferendosi alle linee di teleferica. Si riporta esclusivamente qualche indicazione in merito al taglio dei cedui, dimenticando la componente ad altofusto, presente lungo il tracciato di tali linee. Sempre nello stesso capitolo risulta del tutto insufficiente l'indicazione "*I cedui, se possibile... dovranno essere tagliati nei periodi consentiti per legge...*" in quanto, essendo questo un obbligo di legge, dovrà essere comunque rispettato. Si precisa inoltre che risulta del tutto mancante la progettazione degli interventi selvicolturali (sia a carico dei cedui che delle fustaie) ai sensi del nuovo regolamento forestale (DPGR 15/02/2010 n. 4/R) che, all'articolo 6 prevede, per tagli di cedui di estensione superiore ai 5 ettari e per le fustaie sopra i 2 ettari in montagna, la necessità di produrre uno specifico progetto d'intervento.

Nel capitolo 9.1.5 *Pianificazione forestale*, a pag 29 della *Sintesi non tecnica* si citano i Piani Forestali Territoriali con riferimento alle vecchie Comunità Montane (C.M. Alta Valle di Susa e C.M. Bassa Valle di Susa e Val Cenischia), che, nel frattempo (dal 2000, anno di stesura dei PFT) hanno cambiato 2 volte assetto amministrativo e oggi sono riunite all'interno della nuova C.M. Valle di Susa e Val Sangone.

Nel tomo 1 di 3 del *Quadro di riferimento Ambientale*, nel capitolo 3.11.1.1 *Caratterizzazione dell'agricoltura e delle foreste nell'Area Vasta* (pagg. 787 e succ.) non c'è il benché minimo accenno alla componente forestale, mentre al capitolo successivo 3.11.1.2 *Caratterizzazione dell'agricoltura e delle foreste nelle aree localizzate*, per quanto riguarda la descrizione della componente forestale (pag. 802 in fondo) si legge: "Per quanto riguarda la descrizione particolareggiata di ciascun tipo forestale si rimanda a quanto descritto nell'Area Vasta". Si ribadisce quanto detto prima, ovvero che nel capitolo 3.11.1.1 *Caratterizzazione dell'agricoltura e delle foreste nell'Area Vasta* manca qualsiasi informazione relativa alla componente forestale. Sebbene tale descrizione sia poi presente in altre parti dello studio di impatto ambientale, l'incongruenza tra titoli dei capitoli e loro contenuti denota ulteriormente la superficialità dell'approccio progettuale nei confronti delle tematiche analizzate.

Ancora, al fondo del capitolo 3.11.1.2 *Caratterizzazione dell'agricoltura e delle foreste nelle aree localizzate*, del tomo 1 di 3 del *Quadro di riferimento Ambientale* (pag. 808) si legge in merito all'area di San Didero: "*Al margine dei coltivi abbandonati è stata osservata la presenza di *Ulmus laevis* (olmo ciliato)*". Un altro riferimento alla presenza di tale specie viene fatto all'interno del paragrafo 4.10.3.4 *Valutazione degli impatti in fase di costruzione e di esercizio*, a pag. 243 del Tomo 2 di 3, laddove si parla dell'area del deposito di Cantalupo. Si ricorda che tale specie, così come indicato all'allegato D del Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.R. 10/02/09, n. 4 (D.P.G.R. 15/02/10 N. 4/R), è considerata specie forestale autoctona sporadica, per la quale è prevista la seguente prescrizione generale (art. 51 del citato

D.P.G.R.): "... devono essere rilasciate le piante di specie autoctone sporadiche qualora siano presenti in numero complessivamente inferiore a 50 ad ettaro...". Manca all'interno dei documenti di progetto un rilievo di dettaglio per la definizione della quantità di esemplari di tale specie presenti, per lo meno nei siti dove viene segnalato dai progettisti stessi, necessario per adottare le eventuali misure di salvaguardia previste dalla legge.

14. PAESAGGIO

Sotto il profilo delle analisi del contesto paesaggistico in cui si inserisce l'opera, emergono rilevanti limiti, desumibili dall'esame della documentazione cartografica che accompagna la relazione paesaggistica, ma anche di quella che potrebbe essere definita di e premessa alla relazione paesaggistica medesima.

Tra la cartografia che costituisce premessa alla Relazione Paesaggistica sono ascrivibili le seguenti tavole:

carta delle emergenze paesaggistiche e culturali

carta di inquadramento dei ricettori

carta dei vincoli paesaggistici ed archeologici

La cartografia di accompagnamento alla Relazione paesaggistica è invece costituita da

Carta dei sistemi di paesaggio

Carta dei livelli di tutela

Planimetria di intervisibilità dell'opera con il contesto paesaggistico

Carta del rapporto con il contesto paesaggistico e morfologico del tracciato

ed, infine, da

Carta architettonica e paesaggistica

Dossier linee guida architettoniche e paesaggistiche

Per quanto riguarda la cartografia di "premesse" alla relazione paesaggistica, essa risulta una restituzione di informazione e dati desumibili dai diversi sistemi informativi disponibili in Piemonte, senza alcuna opera di selezione critica finalizzata all'obiettivo, ossia all'analisi, e conseguentemente alla messa in luce, delle caratteristiche interessanti del paesaggio e delle interferenze con esso dell'opera in progetto.

Basti osservare la "carta delle emergenze paesaggistiche e culturali":

su di essa sono riportati edifici religiosi (non meglio specificati), castelli, ma anche attività estrattive, centrali elettriche, sentieri accatastati, dighe, ...

Nella "carta di inquadramento dei ricettori" gli edifici di pregio artistico (che non è dato capire con quali criteri siano stati individuati, in modo tale da poter interloquire con le scelte effettuate) sono indicati così come le stazioni e le scuole (come se le stazioni e le scuole non potessero anch'esse essere edifici di interesse storico artistico..).

Ma anche nella cartografia allegata alla Relazione risultano stravaganti insiemi di dati: nella "Carta del rapporto con il contesto paesaggistico e morfologico del tracciato", ad esempio, sono riportati alcuni "belvedere" (senza specificare con quali criteri siano stati selezionati), ma anche i "sentieri accatastati", così come gli elettrodotti a 380KV e i percorsi turistico culturali...

La "Carta dei livelli di tutela" riporta i diversi vincoli di carattere paesaggistico che insistono sul territorio interessato dal progetto, praticamente lo stesso insieme di informazioni desumibile dalla "carta dei vincoli paesaggistici ed archeologici": in entrambi i casi, però, non è messo in evidenza il carattere dell'emergenza

naturalistica che il vincolo intende tutelare, condizione per capire il livello di compatibilità tra le scelte progettuali ed il bene paesaggistico, e neppure dalla Relazione Paesaggistica tale questione è affrontata.

D'altra parte nessun documento si misura, né tanto meno sviluppa, le analisi e le indicazioni di tutela, da rispettare in ogni fase progettuale di qualunque opera tanto più di quelle di cui trattasi, riportate nel Piano paesaggistico regionale adottato nell'agosto 2009.

Il Piano Paesaggistico risulta il grande assente nella documentazione a corredo e a supporto del progetto. A tale piano è dedicato un capitolo, il 3.1, della Relazione Paesaggistica, in cui si riportano in termini assai stringati alcuni contenuti, ma delle scelte ed indicazioni con riferimento alle diverse parti del territorio che da esso sono desumibili, e con cui le scelte progettuali dovrebbero misurarsi, non c'è traccia. Tant'è che in nessuno degli elaborati grafici prima richiamati sono evidenziati criteri, emergenze, suggerimenti, vincoli, direttive del piano paesaggistico.

Basti notare che delle unità di paesaggio specificatamente indicate nel piano e delle componenti correlate alle diverse unità di paesaggio non vi è alcun richiamo in nessuna tavola dello studio, ma nemmeno nell'analisi di compatibilità paesaggistica di cui ai capitoli 6 e 7 della Relazione paesaggistica.

Tale mancanza risulta tanto più grave in quanto tale piano è considerato dal Codice dei Beni culturali strumento fondamentale per la tutela del paesaggio e perché la elaborazione di quello già adottato ha visto, come per altro previsto dal Codice, l'apporto fondamentale del Ministero competente.

15. ARCHEOLOGIA

Note sulla relazione archeologica e relative carte contenute nel Progetto Preliminare in variante della nuova linea Torino-Lione (tratta in territorio italiano) cartella C3C Ambiente\C3C Dossier 16-19

In riferimento alla Relazione Archeologica e relative carte contenute nel progetto preliminare in variante della nuova linea Torino-Lione (tratta in territorio italiano) cartella C3C Ambiente\C3C Dossier 16-19 (da file C3C_0213_01-82-01-10-01 a C3C_0309_01-82-01-30-15) presentiamo le seguenti osservazioni di metodo e di merito.

E' incomprensibile la totale assenza di ricerca negli archivi dei comuni interessati al progetto dell'opera. Stupisce che fonti di insostituibile ed unica documentazione relativa a luoghi che rivestono un'importanza storica con riflessi a livello nazionale ed internazionale (ad esempio l'assetto del territorio sabauda alla luce del trattato di Utrecht) non siano state in alcun modo consultate e prese in considerazione nonostante la preziosa messe di informazioni spesso inedite in esse contenute (ad esempio l'opera commissionata all'architetto ducale Carlo di Castellamonte a Giaglione sul confine tra regno sabauda e regno di Francia).

Si rileva altresì una carenza nella bibliografia a sostegno della relazione archeologica, in quanto mancano sia testi di argomento specifico sia di inquadramento storico-archeologico generale fondamentali per la comprensione del territorio. Stupisce tale carenza anche a fronte del ruolo accademico degli autori mancanti: ad esempio Taurini sul confine, Filippo Maria Gambari (a cura di), Torino 2008; "Fortezze alla moderna" e ingegneri militari del ducato sabauda (a cura Micaela Viglino Davico), Torino 2005; Giuseppe Sergi, Potere e territorio lungo la strada di Francia, Napoli 1981.

Non si riesce a capire poi come vengano emesse valutazioni di rischio archeologico relativo a fronte di una campagna di survey che a detta degli stessi esecutori ha dato un'affidabilità della ricognizione ritenuta SCARSA in 8 (otto) schede su 9 (nove) a fronte di una visibilità sul terreno ritenuta 7 (sette) volte NULLA e 2 (due) volte SCARSA dagli stessi estensori. Lo stupore parte dalla constatazione che, ignorando ogni corretta metodologia di ricognizione in superficie, si dichiara che "il periodo in cui si è svolta la ricognizione non era

congeniale ad una agevole lettura del terreno in quanto solo una minima parte degli appezzamenti in fondovalle interessati dal progetto risultavano liberi da vegetazione...Per quanto riguarda la parte montana...la copertura boschiva e...il manto nevoso hanno impedito qualsiasi possibilità di verifica autoptica dei terreni "(!). La cosa stupisce ancora di più, se possibile, per il fatto che due capoversi prima si recitano correttamente le modalità di esecuzione in condizioni ottimali di una survey: "E' conveniente effettuare le verifiche territoriali nelle condizioni stagionali e meteorologiche più favorevoli, essendo richiesto, per quanto possibile, la disponibilità di superfici non coperte da vegetazione... Questo tipo di azione, se condotto estensivamente, con accuratezza e NELLA STAGIONE GIUSTA, può fornire importantissime informazioni sulla presenza di depositi afferenti ai livelli più superficiali del terreno." (p. 80 della relazione archeologica).

Per quanto riguarda l'analisi delle fotografie aeree ad infrarosso ancora una volta si riscontra una contraddizione fra l'enunciato teorico (cioè la metodologia di lettura delle foto, p. 76 della relazione archeologica) e la sua applicazione. A Giaglione, ad esempio, presso il sito n. 15 della relazione archeologica (foto aerea n. 154054) un'anomalia nel terreno è stata segnalata come meritoria di esame approfondito per la presenza di strutture sepolte. E' vero! Le strutture sepolte ci sono, ma una semplice domanda presso l'ufficio tecnico comunale avrebbe rivelato che l'area evidenziata in fotografia corrisponde al perimetro del vecchio campo di pallavolo del decennio 1980 d.C.. Sorge l'esigenza a questo punto di conoscere quali sono stati i criteri di valutazione sia delle foto pubblicate nella relazione archeologica sia di tutte quelle non pubblicate.

Osservazioni di merito

Sarebbe inutile e fuorviante soffermarsi sul singolo rischio che correrebbero tutti i 157 (centocinquantasette) siti di interesse censiti in valle di Susa poiché l'impatto delle opere progettate è tale che stravolge completamente il territorio, il suo paesaggio e la documentazione storica in esso conservata. Quindi tutti i siti vanno presi in considerazione nel loro insieme alla luce delle infrastrutture previste, su di un territorio di eccezionale interesse per cui il dettato dell'art. 9 della Costituzione sarebbe da applicare alla lettera.

Davvero le radici dell'Europa si fondono in questa valle, dagli inizi del popolamento del continente, attraverso l'età classica, sino al medioevo cristiano.

La Sacra di San Michele, monastero benedettino fondato alla fine del X sec., dall'alto della sua rupe domina l'ingresso nella valle di Susa e illustra l'eccezionale unione di paesaggio naturale e storia caratteristico della Valle di Susa.

E sono passati circa venti anni da quando è stata fermata l'attività di cava sotto la Sacra, per i rischi segnalati dalle autorità competenti sulla stabilità del monumento, oltretutto sul mantenimento della cornice paesaggistica, fondamentale attributo del bene stesso. Oggi invece uno dei tratti più articolati ed impattanti della linea TAV viene a collocarsi proprio ai piedi della rupe stessa.

Le prime popolazioni di agricoltori neolitici di Chiomonte appartenevano ad unica estesa area culturale che abbracciava l'arco alpino sino alla valle del Rodano. Ora (carta di rischio archeologico file n. 219) il villaggio neolitico della Maddalena di Chiomonte si trova non solo al confine del cantiere provvisorio per la costruzione della galleria geognostica, ma anche delle strutture permanenti previste per l'uso del tunnel come galleria di servizio, di areazione e di sicurezza. Tra l'altro nello sviluppo della relazione archeologica in oggetto si cita in più passi contraddittoriamente il sito della Maddalena, per dire che fa parte di altro progetto, oppure che invece è parte del progetto in variante cfr. le pagg. 8, 11, 75, 94. Non si riesce a capire pertanto quale considerazione di tutela preventiva sia stata formulata per tale sito, con l'aggravante che non esiste traccia alcuna di valutazione di rischio archeologico preventivo e che sempre lì è anche prevista la "creazione di un collegamento all'autostrada A32" (p. 11).

Il percorso della valle era noto già in età preromana come via Erculea e le immagini in bronzo di Ercole, spintosi secondo la mitologia greca sino all'estremo occidente, sono state rinvenute a Susa. Del resto la

ceramica grigia della greca Massalia (Marsiglia) a Susa arricchisce di sostanza storica i racconti leggendari, traccia evidente di contatti costanti col mondo transalpino, ma anche mediterraneo.

E' questa l'età del Ferro per noi in Piemonte e la valle è abitata dalle popolazioni taurino-salasse, di origine celtica. Non possiamo dire con certezza che Annibale sia disceso attraverso questa valle, ma certamente al suo sbocco ha assediato l'abitato dei Taurini. La città dei giochi olimpici invernali Torino 2006 da essi deriva il nome (Augusta Taurinorum). Anche i riferimenti geografici ci riportano continuamente alla storia: è questa la regione alpina delle Alpi Cozie, che giunge sino alle sorgenti del fiume Po, era abitata dalla dinastia dei Cozi, la loro capitale era Susa e con essi l'esercito romano viene a patti, è Cesare (!) per passare il valico del Monginevro e potersi recare alla conquista della Gallia. Si osservino in particolare a Susa l'arena, il foro, le case e l'arco di Augusto dove le sculture rinnovano il patto di alleanza del re locale Cozio con il primo imperatore Augusto. Attraverso la finzione giuridica dell'alleanza la valle entra nell'impero senza subire scontri e distruzioni. Era nell'interesse romano accedere senza incontrare ostilità ai valichi del Monginevro e del Moncenisio.

Leggendo la carta di rischio archeologico file n. 220 tutto questo contesto viene devastato, solo per citare alcuni esempi macroscopici: sull'asse est-ovest (sud Dora) il tracciato stradale per il movimento terra, dal cantiere ipotizzato presso l'attuale autoporto fino al sito di stoccaggio nella ex cava di Cantalupo di Meana, prima si sovrappone alla SS24, andando ad investire l'abitato di Susa toccando i vincoli dell'arena romana e area circostante, poi si biforca fino a lambire il vincolo di San Saturnino, dove i muri della chiesa cristiana insistono sui muri di un precedente tempio romano (sito 28). Sull'asse est-ovest (nord Dora) un cavidotto si collocherebbe tra l'ipotizzato cantiere dell'autoporto per raggiungere la centrale ex AEM di Venaus, attraversando le aree comunali di Susa stessa, Mompantero, investendone il castello (sito 31) e Venaus lungo una fascia di rischio archeologico omogeneamente e ininterrottamente classificata a medio rischio archeologico.

Franchi e Longobardi, nell'ormai alto medioevo cristiano, si trovano ad incontrarsi e scontrarsi in momenti salienti della loro storia proprio sullo sfondo di questo territorio. Il monastero benedettino della Novalesa (nella valle Cenischia sbocco del primo progetto di tunnel internazionale a Venaus), dove la regola di San Benedetto è tutt'ora praticata, è fondato nel 726 dai Franchi a ridosso del confine longobardo posto allo sbocco della Valle. Oggi è uno scrigno che reca tracce della sua lunga storia con strutture dall'età franca sino al barocco. I Longobardi allo sbocco della valle avevano attrezzato "le chiuse", la memoria le ricorda ancora nei toponimi: San Michele della Chiusa (proprio sotto la Sacra), ma Carlo Magno le aggira dalla val Sangone e dilaga nella penisola.

Nell'area compresa fra Vaie, Chiusa San Michele e Sant'Ambrogio (carta di rischio archeologico file n. 222) è previsto lo sbocco est del tunnel Orsiera con annesse aree di cantiere e infrastrutture di superficie legate alla nuova linea (come ad es. il cavidotto, l'interconnessione fra le due linee ferroviarie, il nuovo argine sulla Dora). Come già introdotto quest'area è di importanza storica elevatissima anche per la frequentazione di età pre-protostorica, con il riparo Rumiano del Neolitico, e romana in località Pradera (siti segnalati nn. 112-113).

Tutta l'area delle Chiuse, fra destra e sinistra Dora, divenuta di importanza strategica in età tardo antica e alto medievale con il complesso sistema fortificato delle Chiuse, viene investita e stravolta dall'opera al punto tale che nella stessa carta archeologica di rischio relativo il sito n. 124 è eccezionalmente indicato NON con una localizzazione puntiforme, ma da evidenziazione di area compresa fra Caprie e le pendici del monte Pirchiriano (!). Si ritiene anche importante rimarcare che qui si perderebbe la possibilità di corretta comprensione dell'area (in corso di studio) e della sua conseguente valorizzazione in un contesto culturale fondamentale a livello europeo.

Anche il monastero della Novalesa e il suo contesto storico-paesaggistico della Val Cenischia con tracce di frequentazione dalla pre-protostoria (sito n. 11 sulla carta archeologica di rischio file n. 223) subiscono un impatto devastante a causa della teleferica tracciata per il trasporto dello smarino da località Prato Gio di Giaglione alla Carrière du Paradis del Moncenisio. Non solo l'impatto grave è di natura estetica, ma ovviamente tutta la valle risulterebbe interessata dal deposito di polveri sulle strutture del monastero e su ogni monumento della valle.

Il basso medioevo e l'età moderna vedono fiorire in valle il gotico internazionale, durante un periodo di incontri, relazioni, scontri nei secoli sino ai possenti forti dei Savoia (le sentinelle delle Alpi) a presidiare il confine col regno di Francia.

In particolare il progetto previsto nell'area Maddalena-Clarea ignora completamente qualunque localizzazione cartografica (carta di rischio archeologico file n. 219) di un manufatto importantissimo. Sono ancora presenti sul terreno i resti monumentali dell'apparato difensivo organizzato dall'architetto ducale Carlo di Castellamonte sulla linea di confine fra lo Stato Sabauda e il Regno di Francia. Il manufatto è solo ricordato al n. 6 dell'indice riepilogativo dei siti segnalati e nel capitolo dell'analisi toponomastica e notizie storiche. Ma si tratta di una citazione occasionale, insufficiente perché non cartografata e perché non si può parlare di un singolo punto, ma di un sistema territoriale di difesa. Stupisce inoltre che le emergenze monumentali presenti non siano elencate nel catalogo dei siti archeologici, né segnate nelle carte di rischio archeologico e dei siti. Tra l'altro il tracciato di confine ricalca un percorso frequentato da età preistorica, poi divenuto significativo in età romana. Sono tutt'ora in corso ricerche condotte dal professor Patrick Hunt dell'Università di Stanford, volte a circostanziare le frequentazioni in età romana del colle raggiunto dalla strada.

Sullo sfondo della grande storia continua oggi il rito della transumanza nelle vallate ricordandoci che non siamo così lontani nel tempo dai primi abitanti di Chiomonte. La viticoltura, introdotta in Piemonte già dagli Etruschi e poi diffusa coi Romani, è ancora praticata con grande fatica sui ripidi versanti della montagna. I resoconti dei viaggiatori verso il Moncenisio insistono già nel Cinquecento a ricordare "la campagna intorno e il colle coperti di vigne". Oggi questa viticoltura montana, giustamente sostenuta dai finanziamenti comunitari, rischia una rapida scomparsa a causa dell'inquinamento da polveri di ogni genere generate dai cantieri dell'opera, come si evince da C3C_0295/297 Atmosfera PM10/PM2,5 .

OSSERVAZIONI SU STUDIO ARCHEOLOGICO LTF: Relazione generale e 4 cartine allegate

La Relazione generale dello studio archeologico (di qui in avanti Relazione) è datata 7 agosto 2009, quindi ben prima dei nuovi equilibri formati nella neo-costituita Comunità Montana Valli di Susa e Sangone a novembre 2009 e ben prima della campagna invernale dei sondaggi, a dimostrazione che il lavoro del cosiddetto "Osservatorio sulla Torino-Lyon", indipendentemente da ogni dato raccolto, è stato finalizzato unicamente alla progettazione della linea ad alta velocità in Valle di Susa e al tentativo di imporla alle comunità locali, là ove nel 2005 la militarizzazione della valle non era riuscita

Essendo stata licenziata il 7 agosto 2009, è presumibile che sia stata elaborata prima di questa data. Pertanto non recepisce, e quindi non può citarlo, il Piano Paesaggistico della Regione Piemonte, D.G.R. n. 53 del 4 agosto 2009, cui rimanda il Codice dei Beni Culturali in maniera esplicita all'art. 142 (DLG 42/2004): "Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico:..... le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice". L'articolo 23 del D.G.R. n. 53 sarà analizzato più avanti per quanto riguarda le criticità che insistono sul sito del Neolitico de La Maddalena, sulla Strada romana delle Gallie, su uno dei tracciati della via francigena, sulla cosiddetta "Strada dei Cannoni" e infine sulle Barricate del Clarea (o di Giaglione).

Fra i professionisti incaricato a "concepire" la relazione, dà adito ad alcune perplessità la presenza in particolare di uno di essi. Non si mette assolutamente in discussione né la buona fede né la professionalità di questo esperto. Il problema è che la dottoressa Stefania Padovan, archeologa, proprio perché ha già collaborato con il Museo Archeologico di Chiomonte e sta collaborando come conservatore del medesimo difficilmente potrebbe obiettare alcunché sui rischi archeologici dell'ipotizzato cantiere in località La

Maddalena, in quanto il suo temporaneo datore di lavoro è quello stesso comune favorevole al cantiere stesso.

Nella Relazione le due archeologhe nelle conclusioni a pagina 35, punto 5.1, auspicano, tra l'altro, che "... competenze scientifiche ed esigenze gestionali bilancino gli obiettivi e i metodi della ricerca e dell'intervento tecnico al fine di definire programmi di lavoro in comune accordo fra Soprintendenza ed Ente Committente..." E più avanti nelle ultime tre righe della relazione a pagina 38 propongono "...un'assistenza tecnico-archeologica durante la fase di lavori..." Sembrano queste due autocandidature per sperare in un reddito strettamente legato al cantiere de La Maddalena, configurando tra l'altro un ruolo subalterno dell'archeologo professionista a interessi economici che nulla hanno a che vedere con la valutazione oggettiva dei rischi che un'opera devastante può provocare a un sito archeologico. Viene poi dato per scontato che l'opera si debba fare.

Risulta evidente un invito all'ente controllore, la Soprintendenza, ad abdicare al suo ruolo istituzionale a favore di un sistema di COGESTIONE dell'opera, accettata sic et simpliciter indipendentemente dal rischio oggetto della presunta ricerca. Così pensando ed agendo il proposto "monitoraggio" si risolverebbe in una inutile rincorsa per tappare falle irreversibili comunque prevedibili e quindi evitabili.

Nonostante le fugaci citazioni a pagina 5 (la via della Gallie), a pagina 17 (la Strada dei cannoni) e a pagina 36 (i toponimi della Val Clarea), e la scheda allegata n.9 relativa a una massicciata risalente a un periodo indeterminato tra la seconda metà del XIV e l'inizio del XV secolo, non vi è traccia nella bibliografia a pagina 39 della numerosissima e qualificata letteratura e cartografia sulla via delle Gallie nel periodo romano, sui vari tracciati della via francigena, sulla Strada dei cannoni e sulle fortificazioni che fino al Trattato di Utrecht del 1713 hanno caratterizzato l'antropizzazione e la militarizzazione del versante Savoia-Delfinato proprio sull'asse del Clarea. Non a caso nella carta "Rischio assoluto" allegata alla Relazione anche tutta la Val Clarea è colorata in verde (rischio archeologico medio), come buona parte dell'area prevista per il cantiere e la sua discarica

Un'ultima considerazione extra-relazione: se effettivamente si insediassero il cantiere per il tunnel geognostico a La Maddalena di Chiomonte, considerando i tempi di lavoro del cantiere con tutti i disagi connessi tra rumore, polveri, inquinamento e quant'altro (per un buco più piccolo e infinitamente più corto la centrale AEM sotterranea di Venaus non è stata ancora ufficialmente inaugurata dopo circa 15 anni di cantierizzazione NELLA STESSA ZONA) e considerando l'uso da cantiere della strada che porta al Museo de La Maddalena con la evidente impossibilità di accesso a un'area definita di cantiere da parte di estranei, e quindi dei turisti. Allora quale destinazione seguirebbero gli 800.000 euro (500.000 nel 2010 e 300.000 nel 2012) che ARCUS spa ha destinato nel piano triennale 2010/2012 direttamente al Comune di Chiomonte per "il museo e il parco archeologico di Chiomonte".

Come anticipato, l'art. 23 del D.G.R. n. 53 04/08/09, che è allegato in calce, obbliga tra l'altro al punto 2.b delle direttive di tutela " la regione, di concerto con la competente Soprintendenza, a predisporre specifiche carte del rischio archeologico...per rispettare e per quanto possibile ripristinare la leggibilità del rapporto tra zone archeologiche ed eventuali testimonianze storiche di rilevanza territoriale sovra locale, quali strade di antico impianto....con particolare riguardo all'intorno delle zone archeologiche..." Nella Relazione non vi è né questa carta di rischio né menzione alcuna ad essa per quanto riguarda l'antica Strada delle Gallie nella zona contigua e intersecante l'area di cantiere de La Maddalena

Nella Relazione non vi è né questa carta di rischio né alcuna menzione ad essa per quanto riguarda la già citata Strada dei cannoni

Nella Relazione non vi è né questa carta di rischio né menzione alcuna ad essa per quanto riguarda "l'intorno delle zone archeologiche", visto che l'area di cantiere CONFINA con l'area di interesse archeologico senza nessuna distanza di sicurezza

Inoltre il punto 3d dello stesso articolo 23 recita "...Regione e Soprintendenza devono predisporre specifiche carte di rischio archeologico per... salvaguardare gli aspetti di separatezza dall'intorno costruito dei complessi architettonici isolati, quali ruderi di castelli, torri.... Nella Relazione non vi è né traccia alcuna di questa carta di rischio né menzione alcuna ad essa a tutela delle fortificazioni (muraglioni e torrioni), parti integranti delle Barricate del Clarea (o di Giaglione). Per inciso questa zona, lato sinistro orografico del Clarea sormontato dai calanchi franosi di località Pian de Ruine è segnata nella carta Rischio Relativo in rosso (ALTO RISCHIO ARCHEOLOGICO)

Resta anche da stabilire quali siano stati i criteri scientifici assunti per determinare la natura del rischio dell'area archeologica sottoposta a vincolo in base alla mera distanza dall'area di cantiere: il raggio geometrico di per sé non è sufficiente, quando sono presenti altri importanti fattori quali le polveri, il rumore, le vibrazioni, l'alterazione del contesto ambientale e quant'altro, che da soli costituiscono elementi di valutazione complessi. Viene inoltre confusa l'area archeologica in quanto unicum sottoposto a vincolo con i singoli siti/manufatti in essa presenti: ad esempio la necropoli del villaggio neolitico è distante circa duecento metri dai confini disegnati del cantiere, mentre il confine di TUTTA l'area archeologica vincolata è a stretto contatto con i medesimi su tutto il lato sud-ovest.

La valutazione quantitativa sul rischio archeologico non è chiara: mentre in 15 delle 20 schede allegate alla Relazione il rischio archeologico è considerato ALTO sia per quanto riguarda il cantiere sia per quanto riguarda il tracciato sotterraneo del tunnel geognostico (altre due schede si riferiscono al Frais e due alla Ramat) in quanto i siti sono entro un raggio di metri 200 rispetto alle aree di cantiere, nelle conclusioni questo rischio alto viene ridotto a BASSO o NULLO con affermazione curiosa (pag. 38 della Relazione, primo capoverso): " Si valuta però che l'intervento di scavo per la realizzazione del suddetto imbocco e per le aree di cantiere più prossime al viadotto autostradale possa essere considerato a basso o nullo rischio archeologico, in quanto, pur insistendo in aree prossime alla fascia sottoposta a vincolo archeologico...si deve prendere atto che i lavori autostradali del 1986-1087 interessarono almeno una striscia di circa 100 m.,...con conseguente bonifica da resti archeologici. Le zone di cantiere che si discostano maggiormente dalla fascia interessata dal viadotto richiedono invece maggiore attenzione in quanto localizzate in zone non indagate archeologicamente ma prossime comunque all'area archeologica e si possono ritenere a medio-basso rischio archeologico presupponendo comunque una sistematica assistenza archeologica durante la messa in opera".

Queste affermazioni supportate da "si valuta", "si possono ritenere" devono essere accompagnate dai risultati della bonifica denunciata, quando è stata fatta, come è stata fatta, dove è stata fatta e da chi è stata fatta: la linea azzurra della cartina RISCHIO RELATIVO è quella relativa alla cosiddetta bonifica?

Su quali basi scientifiche di ricerca si può affermare che le zone verdi della cartina RISCHIO RELATIVO, in cui si dovrebbe insediare il cantiere e il deposito dello smarino, sono a rischio archeologico medio basso, quando sono attraversate da direttrici storiche che partono almeno dal quinto millennio a.C. e arrivano fino agli inizi del XVIII secolo? Zona verde proprio a confine dell'area archeologica e della zona rossa (alto rischio archeologico) sul lato orografico sinistro del Clarea!

Da questa Relazione non emerge alcun riferimento alla eventuale cantierizzazione di via Avanà per renderla idonea al passaggio incrociato di automezzi da movimento terra. E di come questo ulteriore intervento vada a lambire, sovrapponendosi, il perimetro dell'area archeologica già tutelata anche qui ben all'interno dei citati 200 metri del "rischio alto"

A questo punto sarebbe opportuno che la Comunità Montana facesse propria, ampliando il contenuto ma non modificando la sostanza, la lettera che il Comune di Giaglione ha spedito alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, alle Soprintendenze piemontesi e alle competenti Direzioni generali del Ministero dei Beni Culturali lo scorso 19 maggio. E' un atto importante anche alla luce di quanto previsto dall'art. 23 del D.G.R. n. 53 del 4 agosto 2009.

Per il Comune di Giaglione

Fermi restando i punti precedentemente esposti, va posto l'accento su:

Rischi connessi allo sparo di mine per oltre cento metri dall'imbocco del previsto tunnel geognostico de La Maddalena

per le tracce della strada delle Gallie che passava dal Col Clapier, sia nel tratto Giaglione-La Maddalena, sia nel tratto Mulini del Clarea verso monte

per la parte della strada dei cannoni sul lato sinistro del Clarea

per i resti ancora imponenti delle barricate del Clarea (o di Giaglione)

Rischi di tenuta, sempre per lo stesso motivo, dei calanchi sottostanti Pian de Ruine e dominanti sul Clarea

Rischi legati all'eventuale scomparsa della borgata dei Mulini o per svincolo di servizio su A32 all'altezza della galleria Giaglione, o per probabile "allargamento" del previsto cantiere di la Maddalena

Conseguenti difficoltà ambientali e logistiche per sviluppare con il Comune di Bramans il gemellaggio anche in funzione del terzo centenario del Trattato di Utrecht.

16. CONCLUSIONI

Rilevato che il giorno 10 agosto 2010, la medesima Società ha pubblicato un nuovo avviso con il quale annunciava il deposito del progetto preliminare per la parte in territorio italiano della tratta internazionale della nuova linea ferroviaria Torino-Lione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 165 del Dlgs 163/06;

preso atto che il Governo nel 2006 aveva stralciato il progetto della Torino-Lione dalle opere ricomprese nella legge Obiettivo e che invece la procedura attivata è quella prevista dalla stessa legge;

ritenuto che tale opera non risulta prioritaria e indispensabile al miglioramento del servizio ferroviario tra l'Italia e la Francia soprattutto in assenza di una forte politica di trasferimento del trasporto merci dalla "gomma al ferro" come peraltro indicato nei primi due quaderni pubblicati dall'Osservatorio;

ricordato che il progetto ha riscontrato una forte opposizione delle Amministrazioni e della popolazione locale come risulta dalle delibere dei Consigli comunali e del Consiglio della Comunità montana Valle Susa e Val Sangone

per le motivazione sopra esposte

ESPRIME PARERE CONTRARIO:

1. alla costruzione di una nuova linea ferroviaria internazionale in Valle di Susa;
2. all'avvio dei lavori per il tunnel geognostico della Maddalena;
3. al tunnel di base, al tunnel dell'Orsiera, alle opere relative alla sua interconnessione con la linea storica, alle discariche e alle teleferiche indicate nel progetto preliminare presentato da LTF il 10 agosto 2010;
4. al reinserimento del progetto nelle procedure previste dalla legge "Obiettivo" n. 443/01;
5. all'aumento del carico infrastrutturale e del trasporto merci in questo contesto territoriale già fortemente compromesso.

Il Consiglio ritiene comunque indispensabile aggiornare la strategia del confronto istituzionale tra Governo, Regione, Provincia e Amministratori locali, stabilendo: nuove regole condivise e trasparenti per l'ascolto e la valutazione delle istanze degli Enti Locali, una corretta ed imparziale informazione ai Cittadini e l'approvazione di ogni scelta da parte dei singoli Consigli Comunali.

IL PRESIDENTE

